

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 1 Obiettivo

Art. 2 Definizione di patrocinio

Art. 3 Utilizzo dello stemma comunale

Art. 4 Caratteristiche delle iniziative

Art. 5 Procedura per il rilascio del patrocinio

Art. 6 Utilizzo di beni immobili comunali

Art. 7 Utilizzo di beni mobili comunali

Art. 8 Altri enti pubblici patrocinatori

Art. 9 Sponsor privati

Art. 10 Responsabilità

Art. 11 Autorizzazioni

Art. 12 Oneri fiscali e tributari

Art. 13 Norma finale

Art.1 Obiettivo

Il Comune favorisce l'iniziativa dei cittadini, gruppi o associazioni per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività. Per il raggiungimento di tale scopo si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Possono beneficiare del patrocinio comunale esclusivamente soggetti pubblici e privati che diano garanzia di correttezza, affidabilità, autorevolezza, credibilità e che non ricadano in situazioni di conflitto di interesse di qualsiasi genere con il Comune di Mandello del Lario.

Art. 2 Definizione di patrocinio

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il Comune di Mandello del Lario.
3. Il patrocinio è concesso dal Sindaco sentita la Giunta Comunale, previa istruttoria da parte dell'Ufficio Patrocinio, con visto scritto dell'Assessore competente.
4. Il patrocinio può essere richiesto da soggetti privati, enti, associazioni, comitati, che abbiano sede nel Comune o che organizzino l'iniziativa nel territorio comunale. Per richieste riguardanti iniziative che si svolgono all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando gli eventi abbiano rilevanza per il paese o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni.
5. La concessione del patrocinio non implica alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale e rappresenta una manifestazione di sostegno autonoma rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi economici, la fornitura di servizi e la collaborazione nella realizzazione di iniziative.

Art. 3 Utilizzo dello stemma comunale

1. Al soggetto patrocinato comporta l'onere di riprodurre lo stemma del Comune di Mandello del Lario su tutti i materiali promozionali dell'evento per cui è stato ottenuto il patrocinio (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) sempre accompagnato dalla dicitura " con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario " . E' altresì autorizzata la divulgazione attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc).
2. Lo stemma del Comune di Mandello del Lario deve essere riprodotto nel pieno rispetto delle caratteristiche grafiche, mantenendo inalterati forma, colori e proporzioni e dandone la giusta evidenza sul materiale promozionale anche quando vi siano riportati altri loghi di enti pubblici o soggetti privati.
3. Sono vietati la riproduzione e l'uso dello stemma senza l'autorizzazione del Comune di Mandello del Lario o per fini commerciali e politici.

Art. 4 Caratteristiche delle iniziative

1. Il patrocinio è concesso ad iniziative senza fini di lucro.
2. Il patrocinio del Comune di Mandello del Lario potrà essere concesso anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, qualora l'iniziativa proposta risulti di

particolare rilevanza per la comunità locale e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- devoluzione di fondi in beneficenza, con indicazione dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
- realizzazione di interventi a favore del comune o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
- iniziative che, oltre a portare alto valore di immagine e di promozione del comune, producano un indotto economico complessivamente rilevante per il paese;
- interventi che prevedono la collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche;
- interventi che prevedono il coinvolgimento di esperti o personalità di rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche.

3. Non potranno essere ammesse ai fini della valutazione per la concessione di patrocinio le istanze relative a iniziative e manifestazioni:

a) promosse da partiti, movimenti politici e/o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;

b) non coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Mandello del Lario.

4. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Art. 5 Procedura per il rilascio del patrocinio

1. La richiesta per la concessione del patrocinio deve essere presentata all'Ufficio Patrocinio almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. Prima di presentare formalmente richiesta di patrocinio, il richiedente è tenuto ad illustrare all'Assessore competente, per una preventiva valutazione, le finalità dell'evento e la sua interazione con la programmazione comunale.
2. Le modalità di concessione del patrocinio e il modello di domanda sono pubblicate sul sito del Comune di Mandello del Lario.
3. La domanda, redatta sul modello predisposto e sottoscritta dal soggetto richiedente, deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve contenere:
 - la data della manifestazione;
 - il luogo dove si intende svolgere l'evento e l'orario;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;

- la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa, e, in presenza di iniziativa a scopo di lucro, comprensiva di informazioni comprovanti una o più delle condizioni indicate nel precedente art. 4 comma 2;
 - l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - la presenza di altri enti patrocinatori o sponsor oltre al Comune di Mandello del Lario;
 - l'ottenimento del patrocinio del Comune di Mandello del Lario per altri eventi organizzati nell'anno in corso;
 - eventuale richiesta di utilizzo di beni immobili comunali (ad esempio sale ecc..) o di beni mobili comunali (ad esempio tavoli, sedie transenne ecc..) prevista negli articoli 6 e 7 del presente Regolamento;
 - l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
 - la segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - la dichiarazione di impegnarsi a mettersi in regola con tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge
4. La valutazione della richiesta verrà effettuata solo in presenza della documentazione completa facendo riferimento a quanto specificamente richiesto nel modulo predisposto.
 5. La concessione del patrocinio non implica l'assunzione di costi a carico del bilancio comunale e non crea il presupposto per la concessione di contributi.
 6. Il riconoscimento del patrocinio o la sua mancata concessione viene formulato con provvedimento scritto

Art. 6 Utilizzo di beni immobili comunali

Qualora lo svolgimento dell'evento per il quale si richiede il patrocinio comporti l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune di Mandello del Lario, il richiedente deve farne specifica richiesta, compilando i moduli per la prenotazione delle sale pubbliche forniti dall'Ufficio Patrocinio.

Art. 7 Utilizzo di beni mobili comunali

Qualora per lo svolgimento dell'evento patrocinato fosse necessario l'utilizzo di beni mobili di proprietà del Comune e/o un intervento di supporto da parte del Comune, il richiedente è tenuto a specificarlo nel modulo del patrocinio.

Vagliata la richiesta, l'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di questi beni, nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Di norma l'utilizzo dei beni mobili, il loro ritiro, la gestione e la restituzione, sono di competenza del soggetto che organizza l'evento per il quale è richiesto il patrocinio, salvo il caso di diversi accordi scritti intercorsi con gli uffici interessati.

Art. 8 Altri enti pubblici patrocinatori

E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti;

Art. 9 Sponsor privati

Per le manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che venga data equa evidenza ai diversi soggetti coinvolti.

Art. 10 Responsabilità

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 11 Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.

2. Il soggetto organizzatore deve pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Art. 12 Oneri fiscali e tributari

1. La concessione del patrocinio non costituisce automatico esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.
2. Per la misura dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si rinvia alla normativa nazionale e regolamentare vigente tempo in materia.

Art. 13 Norma finale

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le disposizioni presenti in altri Regolamenti con essi incompatibili.